

UNO STRUMENTO IN PIU' PER LA TUTELA DEI MINORI: L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.

Nel panorama giuridico italiano si affaccia una nuova Authority.

Infatti dal 3 agosto 2011 è vigente la legge n.112 del 12 luglio 2011 che ha istituito l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Altri paesi già da tempo ne conoscono l'attività.

Il primo Garante nazionale per l'infanzia della storia era nata in Svezia nel 1809 con il compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato.

Successivamente altri Paesi del Nord Europa ne hanno seguito l'esempio: la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955, la Norvegia nel 1962.

Da allora la figura di questo tipo di Garante è stata istituita in oltre 40 paesi tra cui Francia, Portogallo, Polonia, Danimarca, Islanda, Lituania (in veste di organo nazionale) ed in Belgio, Spagna e Germania quale organo regionale. Mentre l'Austria si distingue per aver scelto detta istituzione in entrambe le vesti.

Con la creazione di tale nuova istituzione l'Italia intende mettersi al passo dei Paesi più evoluti del mondo in materia di diritti per l'infanzia, rappresentando uno strumento in più a tutela dei più piccoli, avrà il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme all'interno delle strutture pubbliche.

La nascita della figura del garante dà infatti, finalmente, piena attuazione all'**articolo 31 della Costituzione** ("La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo") oltre che a una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali la quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Occorre tuttavia ricordare che l'*iter* di approvazione è stato travagliato e, dopo vari laboratori a carattere regionale, si è pervenuti all'attuale forma a "copertura" nazionale.

L'istituzione di tale figura era prevista infatti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art.4) e la sua mancanza era stata, in tempi recenti, rilevata dal Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia sia nelle "Osservazioni conclusive" indirizzate al nostro Paese nel 2003, sia nelle precedenti.

Cosicché la mancata istituzione di tale figura disattendeva quanto stabilito dai cosiddetti "principi di Parigi" (Risoluzione Ass. Gen. ONU 48/134 del 1993) e nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 (Art.12).

Tecnicamente il nuovo Garante è un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato.

Le funzioni assegnate sono di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Entro il 30 aprile di ogni anno, deve presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.

Naturalmente chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il **numero telefonico di emergenza gratuito 114**, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

Anche sulla base di queste segnalazioni, il Garante ha il potere di denunciare di segnalare alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

Nello svolgimento della propria attività, il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni nonché a qualsiasi soggetto pubblico informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori e, nelle forme e con le modalità concordate, di accedere alle strutture pubbliche ove siano presenti minori. Al Garante è riconosciuta la possibilità di effettuare visite agli istituti di pena per i minorenni, previa autorizzazione al magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede e può essere autorizzato dal Garante della *privacy* ad avere accesso a banche dati o archivi.

Il Garante, che dura in carica quattro anni e con un mandato rinnovabile una sola volta, collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni ed istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi.

Il Garante segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute. L'Autorità garante può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sui risultati concreti ci sono grandi aspettative e altrettante censure sugli strumenti, tuttavia una cosa è certa: una tutela in più per i nostri fanciulli non può che essere accolto con favore.

Avv. Marco Baio